



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA
e MAGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2023

Disposizioni in materia di fruizione dei viaggi di istruzione
e di gratuità dei libri di testo

ONOREVOLI SENATORI. – I viaggi di istruzione, comunemente chiamati gite scolastiche, stanno diventando troppo costosi per molte famiglie, ormai già da diverso tempo. Quest'anno, a causa dei rincari generalizzati, i *tour operator* hanno aumentato i prezzi dei viaggi d'istruzione, creando una spaccatura all'interno delle classi tra studenti che possono permettersi di partecipare e studenti che non possono.

I viaggi di istruzione, o visite didattiche, sono parte dell'offerta formativa, non sono un momento di svago. Sono un momento di istruzione e di educazione, nel quale si va a visitare una località che presenta vari elementi di interesse. Può essere un luogo artistico o un luogo di rilevanza storica o un luogo di rilevanza sociale.

L'articolo 34 della Costituzione definisce la scuola aperta a tutti. Ciò implica che deve offrire veramente a ogni studente le stesse opportunità. Tra queste di sicuro vanno comprese anche le uscite didattiche. Ma questi viaggi spesso non sono per tutti, soprattutto a causa dei loro costi. Alcuni istituti scelgono di partecipare a viaggi di istruzione che prevedano destinazioni in Italia, generalmente più economiche – anche se si parla comunque di una spesa di 400 euro per una gita – e che siano più vicine ai bisogni degli studenti meno abbienti. Una soluzione che prevede a volte anche viaggi più brevi. Altre scuole, invece, mettono a disposizione delle famiglie un « fondo di solidarietà » per sostenere la partecipazione degli studenti alle iniziative didattiche.

Lasciare ai singoli istituti l'onere di stabilire come gestire questo problema non garantisce il diritto allo studio dei ragazzi e incrementa le differenze.

Il disegno di legge si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione presso il Ministero dell'istruzione e del merito, che lo ripartisce, sulla base dell'indice di disagio sociale, tra i diversi istituti di scuola secondaria di secondo grado. Le scuole devono permettere a tutti gli studenti che vogliono prendere parte ai viaggi di istruzione di potervi partecipare. A questo scopo possono fruire della parte loro spettante del fondo, e da esso attingere contributi per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con un ISEE massimo di 35.000 euro, garantendo la gratuità del viaggio agli studenti con ISEE inferiore ai 7.500 euro. Per consentire agli studenti con disabilità di prendere parte al viaggio di istruzione, gli istituti scolastici possono utilizzare la parte del fondo loro spettante per garantire la presenza degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e l'utilizzo di mezzi di trasporto idonei a permettere ai ragazzi con disabilità di viaggiare. Se il fondo non dovesse essere sufficiente a coprire tutte le domande, il consiglio di istituto può deliberare di utilizzare contributi volontari delle famiglie. Il relativo onere viene compensato dal maggior gettito derivante dall'immediata entrata in vigore della tassa sulle bevande zuccherate, cosiddetta « *Sugar tax* ».

L'articolo 2 estende l'utilizzo della Carta della cultura giovani ai viaggi di istruzione. La legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2022, e in vigore dal 1° gennaio 2023, con il comma 630 dell'articolo 1, a decorrere dal 2023, sostituisce la Carta elettronica legata al *bonus*

cultura ai giovani (cosiddetto « 18app ») con due nuovi strumenti: la « Carta della cultura Giovani » e la « Carta del merito ». La « Carta della cultura Giovani », è destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, ed è assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età. Può essere utilizzata per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale; musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva; titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera. La novella aggiunge a questo elenco anche i viaggi di istruzione.

L'articolo 3 prevede l'estensione della gratuità dei libri di testo per tutti gli studenti

che frequentano, fino all'ultimo anno di obbligo scolastico, e che appartengono a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro. Secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono i comuni a provvedere, attraverso le risorse statali, alla copertura delle spese per l'acquisto dei libri di testo per gli studenti meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori. La definizione delle modalità di ripartizione di tale risorse tra i comuni spetta alle singole regioni. Ciò implica una totale disomogeneità nella distribuzione geografica: si va dai 200 euro di alcune regioni agli 800 euro di altre, da tetti ISEE di 10.000 euro per alcune regioni a tetti ISEE di 30.000 euro per altre, e ci sono situazioni dove, a novembre, regioni ed enti locali non hanno ancora iniziato il percorso di assegnazione. Vanno superati i divari e le disuguaglianze tra studenti, per questo sono necessarie misure omogenee per l'accesso alla gratuità dei libri di testo e per garantire a tutti il diritto allo studio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione)

1. Al fine di assicurare l'universale partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione organizzati dagli istituti di scuola secondaria di secondo grado, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un Fondo, denominato « Fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione », alimentato dal maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 6, da ripartire tra i diversi istituti sulla base dell'indice di disagio sociale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono stabiliti i termini, i piani di ripartizione e le modalità di erogazione agli istituti delle risorse del fondo di cui al presente comma.

2. Gli istituti scolastici devono consentire a tutti gli studenti di partecipare ai viaggi di istruzione nonché contribuire, attraverso le risorse del fondo di cui al comma 1, dietro esplicita domanda e a tutela della *privacy*, ai viaggi di istruzione degli studenti appartenenti a nuclei familiari con un ISEE massimo di 35.000 euro. I viaggi di istruzione sono gratuiti per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore ai 7.500 euro.

3. I consigli di istituto approvano un regolamento per stabilire l'utilizzo delle risorse loro spettanti del fondo di cui al comma 1, prevedendo le modalità di presentazione della domanda e dell'attestazione ISEE.

4. Nel caso in cui le risorse di cui al comma 3 non siano sufficienti a coprire le domande di cui al comma 2, esse possono essere incrementate con contributi volontari raccolti tra le famiglie, dopo delibera del consiglio di istituto.

5. Al fine di garantire la partecipazione ai viaggi di istruzione degli studenti con disabilità, gli istituti scolastici possono utilizzare le risorse loro spettanti del fondo di cui al comma 1 per garantire la presenza degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, nonché l'utilizzo di mezzi di trasporto idonei.

6. All'articolo 1, comma 64, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la lettera *b*) è abrogata.

Art. 2.

(Utilizzo della Carta della cultura Giovani per i viaggi di istruzione)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, comma 357, alinea, dopo le parole « o di lingua straniera, » sono inserite le seguenti: « viaggi di istruzione ».

Art. 3.

(Gratuità dei libri di testo)

1. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché la loro estensione, volta a garantire la gratuità totale per i libri di testo degli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui, fino all'ultimo anno dell'istruzione scolastica obbligatoria, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aumentata a

500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00